

**Ordinanza  
concernente l'impiego di mezzi militari  
nell'ambito della protezione AC coordinata  
e a favore della Centrale nazionale d'allarme  
(OIMAC)**

del 14 dicembre 1995 (Stato 1° gennaio 1996)

---

*Il Dipartimento militare federale (DMF),*

visto l'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza del 3 dicembre 1990<sup>1</sup>  
sulla Centrale nazionale d'allarme,

*ordina:*

**Art. 1**           Scopo

La presente ordinanza regola l'impiego di personale e di mezzi materiali militari nell'ambito della protezione AC coordinata e a favore della Centrale nazionale d'allarme (CENAL) per l'aiuto in caso di catastrofe in Svizzera.

**Art. 2**           Personale

Possono essere messi a disposizione i militari seguenti:

- a. gli ufficiali di protezione AC;
- b. i militari del laboratorio Es SPAC 86 o dei laboratori AC delle compagnie di stato maggiore dei reggimenti territoriali, del comando di città e delle brigate territoriali;
- c. i sottufficiali AC;
- d. i detettori AC;
- e. i militari del gruppo d'esercizio d'aviazione e di difesa contraerea 10, occupati presso l'Istituto svizzero di meteorologia.

**Art. 3**           Mezzi materiali

Possono essere messi a disposizione i mezzi materiali seguenti:

- a. gli elicotteri dell'esercito con equipaggiamento di detezione A per elicotteri;
- b. gli elicotteri dell'esercito per l'impiego dell'aeroradiometria;

RU 1996 440

<sup>1</sup> RS 732.34

- c. l'equipaggiamento del laboratorio Es SPAC 86 o dei laboratori AC delle compagnie di stato maggiore dei reggimenti territoriali, del comando di città e delle brigate territoriali;
- d. il materiale personale di protezione ABC;
- e. gli apparecchi di misurazione e di detezione AC.

#### **Art. 4** Premesse

L'aiuto è prestato unicamente su richiesta e allorquando le autorità civili non sono più in grado di far fronte ai loro compiti in seguito a mancanza di personale, di materiale o di tempo. È ecettuato l'aiuto spontaneo da parte della truppa.

#### **Art. 5** Procedura

<sup>1</sup> Le autorità cantonali e l'organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività indirizzano le loro domande d'aiuto, per mezzo della Centrale nazionale d'allarme, allo Stato maggiore generale, capo della Divisione del servizio di protezione AC, o al comandante del parco d'aviazione e di difesa contraerea 35, Ufficio federale delle intendenze delle Forze aeree, 8600 Dübendorf.

<sup>2</sup> Presentano le loro domande al capo dello Stato maggiore generale:

- a. il capo della Divisione del servizio di protezione AC dello Stato maggiore generale:  
per i militari secondo l'articolo 2 lettere a a d;
- b. il comandante del parco d'aviazione e di difesa contraerea 35:  
per i militari secondo l'articolo 2 lettera e.

<sup>3</sup> Il capo della CENAL presenta la domanda per l'impiego dei mezzi secondo l'articolo 3 lettera b al capo dello Stato maggiore generale.

<sup>4</sup> Le domande concernenti l'intervento di ulteriori mezzi militari per l'aiuto in caso di catastrofe in tempo di pace in Svizzera devono essere presentate allo stato maggiore di condotta del capo dello Stato maggiore generale/Servizio di coordinamento e di condotta per l'aiuto in caso di catastrofe del DMF (stato maggiore di condotta CSMG/SCC-DMF).

<sup>5</sup> Fuori dell'orario lavorativo, la Divisione del servizio di protezione AC e il comandante del parco d'aviazione e di difesa contraerea 35 possono essere raggiunti per il tramite del servizio di picchetto del Dipartimento militare federale.

#### **Art. 6** Coordinamento

Il coordinamento dei mezzi AC compete al capo della Divisione del servizio di protezione AC.

**Art. 7**            Decisione e chiamata in servizio

<sup>1</sup> In caso di servizio di difesa nazionale, il Comando dell'esercito decide in merito alle domande d'aiuto.

<sup>2</sup> In casi urgenti, il capo dello Stato maggiore generale ordina l'impiego dei militari citati all'articolo 2 lettere a e b e mette a disposizione i mezzi materiali secondo l'articolo 3. L'ordine dev'essere comunicato immediatamente al Dipartimento militare federale.

**Art. 8**            Genere dei servizi

I militari secondo l'articolo 2 prestano servizio d'appoggio, a meno che il Consiglio federale non ordini il servizio attivo.

**Art. 9**            Impiego

<sup>1</sup> I militari sono messi a disposizione delle autorità cantonali e della CENAL.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali o la CENAL danno la missione e assumono la responsabilità dell'impiego.

<sup>3</sup> Il comando dei militari impiegati e le questioni logistiche incombono alle rispettive istanze militari.

**Art. 10**          Istruzione

La Divisione del servizio di protezione AC è responsabile dell'istruzione dei militari giusta l'articolo 2 lettere a a d. A tale scopo prende contatto con la Commissione federale per la protezione AC (COPAC) o con la CENAL.

**Art. 11**          Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'11 dicembre 1992<sup>2</sup> concernente l'impiego di militari e di mezzi materiali per la protezione AC coordinata e per la Centrale nazionale d'allarme è abrogata.

**Art. 12**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

<sup>2</sup> Non pubblicata nella RU.

